

Trib. Avellino, Sez. GIP, ud. 15 giugno 2013, Giud. Riccardi



TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione dei Giudici per le indagini preliminari

**ORDINANZA DI CONVALIDA DEL SEQUESTRO
PREVENTIVO OPERATO D'URGENZA DAL P.M. E
CONTESTUALE EMISSIONE DEL DECRETO DI SEQUESTRO
PREVENTIVO**
(art. 321/3 bis c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Giuseppe Riccardi

letta la richiesta del 5 giugno 2013 con la quale il P.M. in sede ha chiesto la convalida del provvedimento di sequestro preventivo, emesso in via d'urgenza dal P.M. il 30 maggio 2013 ed eseguito in data 3 giugno 2013, e l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 co. 1 c.p.p., dello stabilimento e dell'area dell'ex Isochimica (*omissis*);

letti gli atti del procedimento sopra indicato nei riguardi di:
(*omissis*)

ha emesso il seguente

DECRETO

1. *Fumus commissi delicti*

(*omissis*)

1.4. Le posizioni di garanzia rilevanti negli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati

(*omissis*)

Passando alla disciplina della bonifica dei siti inquinati, e, quindi, all'enucleazione anche delle posizioni di garanzia degli altri soggetti, eminentemente pubblici, che rivestono posizioni di garanzia rilevanti ai fini dell'enucleazione di responsabilità penali omissive, va preliminarmente evidenziato che la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono stati compiutamente disciplinati innanzitutto dall'**art. 17 del D.L.vo 22/1997**¹, la cui attuazione è stata consentita solo dalla successiva emanazione del **D.M. 471/1999** (*"Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il*

¹ Giova al riguardo richiamare le disposizioni maggiormente rilevanti della norma:

D.L.vo 22/1997 Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti

[...] 2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) **entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.**

3. **I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.**

4. **Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.**

[...] 9. **Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici.** Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

[...] 12. Le **Regioni predispongono** sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo **un'anagrafe dei siti da bonificare** che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

[...] 13-bis. **Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.** [...]

ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni): la normativa, vigente fino al 2006, prevedeva dunque l'**obbligo principale della bonifica** in capo al **produttore**, il responsabile dell'inquinamento, ed **in via subordinata** del **Comune** ove insiste il sito contaminato, ovvero, in via surrogatoria, della **Regione**; il comma 13 *bis* sembra fondare la possibilità di una bonifica ad opera non già degli enti pubblici individuati, bensì "*ad iniziativa degli interessati*".

Il decreto Ronchi del 1997 è stato successivamente abrogato e sostituito dal **D.lvo 152/2006**, che ha disciplinato le operazioni di bonifica dei siti contaminati al Titolo V (artt. 239 e ss.). Anche tale disciplina è fondata sul principio "*chi inquina paga*", addirittura richiamato nell'art. 239, e prescrive al "*responsabile dell'inquinamento*" di mettere in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione, anche nei casi di "*contaminazioni storiche*", di svolgere indagini preliminari sui parametri dell'inquinamento, ed in caso di accertata contaminazione, anche per il superamento di un solo parametro, di darne comunicazione al Comune ed alla Provincia (art. 242 commi 1, 2 e 3); prescrive inoltre la presentazione di un piano di caratterizzazione, soggetto all'approvazione della Regione, e successivamente di un "*progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza*", articolato, nei casi di particolari complessità, in fasi (art. 242 commi 3 e 7); alla Regione compete l'approvazione del progetto, con il quale vanno stabiliti anche i tempi di esecuzione e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare.

Altre norme fondamentali al riguardo sono contenute nell'**art. 244**, che, oltre ad imporre a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di comunicazione a Regione, Provincia e Comune dell'esistenza di siti contaminati, a disciplinare il potere della Provincia di emettere diffida nei confronti del *responsabile della contaminazione* a provvedere alla bonifica, unico obbligato, essendo il *proprietario dell'area* non responsabile dell'inquinamento obbligato soltanto al rimborso delle spese per gli interventi surrogatori dell'autorità, e nell'**art. 250**, che prescrive, analogamente a quanto già previsto dall'art. 17 decreto Ronchi, l'**obbligo sussidiario del Comune e della Regione nella bonifica** dei siti contaminati²; al riguardo, appare maggiormente chiara anche la possibilità di intervento nelle operazioni di bonifica riconosciuta al "*proprietario*" dell'area o ad "*altro soggetto interessato*"³.

² Art. 250 T.U. ambiente: "*Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano nè il proprietario del sito nè altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all' articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio*".

³ Art. 245 comma 2 u.p. T.U. amb.: "*È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità*".

Dalle normative che si sono succedute, dunque, emerge che le posizioni di garanzia sono sempre rivestite dal **responsabile** dell'inquinamento, in via originaria, dal **Comune**, in via sussidiaria, dalla **Regione**, in via surrogatoria, da **altri soggetti interessati**, in via derivata. Il contenuto della posizione di garanzia, peraltro, consiste nell'obbligo di provvedere alla bonifica del sito inquinato, e, in via preliminare, alla **messa in sicurezza di emergenza** (art. 240 lett. m) T.U. amb.).

1.5. Il reato di disastro c.d. innominato

Giova premettere che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti per l'emissione della cautela reale, per quanto circoscritta negli angusti confini, cognitivi e temporali, propri della presente fase incidentale, non può prescindere da alcune considerazioni indispensabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica dei fatti.

Invero, nel presente procedimento, con una scelta pressoché pionieristica nell'esperienza giudiziaria italiana, vengono contestati delitti contro l'incolumità pubblica, e non già contro la persona; gli unici precedenti, al riguardo, sono rappresentati dalla vicenda *Eternit*, nella quale è stata emessa sentenza di condanna da parte del Tribunale di Torino in data 13 febbraio 2012, sostanzialmente confermata da Corte Appello Torino, 3 giugno 2013, dalla vicenda *Ilva*, in fase di indagini presso l'A.G. di Taranto, e dalla vicenda della bonifica dell'area di Bagnoli, in corso dinanzi all'A.G. di Napoli.

In precedenza, i procedimenti avviati per l'accertamento di responsabilità penali per l'esposizione a sostanze tossiche (amianto, CVM, ecc.) utilizzate nell'ambito di processi produttivi, concernevano essenzialmente imputazioni per reati contro la persona (omicidio, lesioni personali) di natura colposa; ipotesi nelle quali i principali problemi interpretativi e probatori riguardano, come noto, il profilo dell'accertamento del nesso di causalità, ed in particolare l'affidabilità delle leggi scientifiche di natura epidemiologica (ad es. nelle popolazioni esposte ad amianto si registra un aumento dei tumori asbesto-correlati), la loro efficacia euristica nei casi di *patologie multifattoriali* (es. tumori polmonari) e di esistenza di altri fattori di rischio; nei casi di *patologie* ad eziologia sostanzialmente *monofattoriale* (asbestosi e mesotelioma rispetto all'esposizione ad amianto, angiosarcoma rispetto al cloruro di vinile), invece, i problemi maggiori riguardano l'individuazione del responsabile del processo produttivo nel momento di innesco del processo patologico; problema, a sua volta, dipendente dalle controverse questioni scientifiche in ordine alla eziologia di alcune forme tumorali (in particolare, il mesotelioma), ed al quesito se esse siano "*dose-risposta*" (nel senso che il prolungamento all'esposizione aumenta il rischio di contrarre la patologia, o riduca il tempo di latenza), in tal senso rendendo irrilevante la successione dei responsabili del processo produttivo, ovvero siano "*dose-indipendente*" (nel senso che dopo un'esposizione anche lieve e di breve durata tutte le esposizioni successive sono eziologicamente irrilevanti).

Ebbene, tutti i problemi evocati, riguardanti essenzialmente la valutazione probatoria in ordine all'accertamento del nesso di causalità tra condotta (omissiva colposa) ed evento, e complessivamente affrontati dalla giurisprudenza di legittimità in termini di rilevanza

delle *concause*⁴, perdono il proprio rilievo assorbente nel caso di contestazione, ai responsabili dei processi produttivi (e, nel procedimento in esame, per le peculiarità assunte, anche agli amministratori pubblici ed ai 'garanti' della bonifica del sito inquinato), di delitti contro la pubblica incolumità.

In altri termini, la contestazione della fattispecie di disastro c.d. innominato, punita nella forma dolosa all'art. 434 c.p. e nella forma colposa all'art. 449 c.p., consente, sotto il profilo probatorio, di evitare l'accertamento del nesso causale rispetto ad *ogni singolo evento patologico* determinato dall'esposizione alla sostanza tossica (la c.d. *causalità individuale*), rendendo sufficiente l'accertamento della c.d. *causalità generale* sulla base anche di affidabili evidenze di natura epidemiologica.

Tanto premesso, va evidenziato che nel presente procedimento è stato contestato il solo reato di disastro innominato, e non già anche il reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), che, nel procedimento definito dinanzi all'A.G. torinese delimitava la tipicità dei fatti ai danni dei lavoratori della fabbrica (i c.d. esposti professionali), riservando la norma di cui all'art. 434 c.p. ai fatti coinvolgenti la popolazione (c.d. esposti non professionali); un profilo di qualificazione giuridica che, oltre ad essere suscettibile di sviluppi interpretativi, merita comunque un approfondimento, con particolare riferimento agli effetti delle esposizioni nella popolazione circostante il sito contaminato.

Per quanto concerne il disastro innominato, il **1° comma** descrive un **reato a consumazione anticipata**, che punisce chiunque commette *"un fatto diretto a cagionare...un altro disastro...se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità"*.

Al riguardo, la delimitazione ermeneutica della fattispecie rinviene un autorevole *arret* nella **sentenza n. 327 del 2008** della **Corte Costituzionale**, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità sottoposta (tra l'altro) per la denunciata violazione del principio di determinatezza, e pur ammettendo che *"il concetto di <<disastro>> - su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 cod. pen. - si presenta, di per sè, scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati"*, nondimeno, sulla base del contesto codicistico (titolo e fattispecie precedenti, e bene giuridico tutelato) nel quale è collocata la norma, ha affermato che *"l'<<altro disastro>>, cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai <<disastri>> contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai <<delitti di comune pericolo mediante violenza>>"*; la Corte ha peraltro effettuato una ricognizione dell'interpretazione sedimentatasi sul concetto, giungendo a delineare *"una nozione unitaria di <<disastro>>, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve*

⁴ Con riferimento alle patologie multifattoriali, si sostiene che l'esposizione all'agente tossico addebitata all'imputato ha quanto meno interagito con i fattori causali ulteriori e indipendenti (es. il fumo), accorciando i tempi di latenza o aumentando il rischio di contrarre la patologia, mentre con riferimento al problema della successione di più soggetti nella gestione dell'impresa si sostiene che l'esposizione successiva ha comunque interagito con quella precedente, aggravandone gli effetti sulla patologia in ipotesi già innescata (Cass.pen., sez. IV, 10 giugno 2010 n. 38991, Quaglierini).

essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare -in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la <<pubblica incolumità>>)- un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti".
(omissis)

In tal senso, invero, nonostante le perplessità, non assorbenti, espresse da una parte della dottrina, a proposito del difetto del requisito della *violenza* della condotta e della *immediatezza* e *distruttività* dell'evento, la giurisprudenza di legittimità si è ormai orientata per la riconducibilità del **disastro ambientale** al concetto di disastro innominato: in tal senso, è stato affermato che il disastro comprende non soltanto gli eventi di grande evidenza immediata e che si esauriscono in un arco di tempo ristretto (incendio, naufragio, ecc.), ma anche quegli *eventi non immediatamente percepibili*, che possono realizzarsi *in un arco di tempo eventualmente molto prolungato*, purchè si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una offesa alla pubblica incolumità (Cass.pen., sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675, Bartalini, nel processo Porto Marghera, che aggiunge: "*del resto, non tutte le ipotesi di disastro ...hanno le caratteristiche di cui la Corte di merito sembra fare riferimento (per es. la frana -art. 426 c.p.- può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi)*").

Tale orientamento ha consentito dunque di ricomprendere nei contorni della fattispecie di disastro innominato anche il c.d. disastro ambientale, che si verifica "*qualora l'attività di contaminazione di siti destinati a insediamenti abitativi o agricoli, con sostanze pericolose per la salute umana, assuma connotazioni di durata, ampiezza ed intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, anche se non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo*" (Cass.pen., sez. IV, 9 marzo 2009 n. 18974, Romagnoli)⁵.

⁵ *Ex multis*, in un orientamento ormai consolidato, Cass.pen., sez. III, 14.7.2011 n. 46189, Passariello: "*Il delitto di disastro innominato (art. 434 cod. pen.), che è reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola "immutatio loci", purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità"*"; Cass.pen., sez. III, 16.1.2008 n. 9418, Agizza: "*Requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane. (Fattispecie di disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi)*"; Cass.pen., sez. V, 11.10.2006 n. 40330, Pellini: "*Ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo (artt. 434, comma secondo, e 449 cod. pen.) è necessario che l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente*

Ed è proprio al disastro ambientale che risulta riconducibile la contaminazione dell'area industriale e degli ambienti di vita circostanti determinata attraverso la dispersione delle fibre di amianto.

(*omissis*)

A proposito del profilo soggettivo, (*omissis*) vanno chiarite talune affermazioni tralattivamente emerse in giurisprudenza a proposito della forma di dolo necessaria per l'integrazione della tipicità soggettiva della fattispecie, soprattutto allorquando si dibatte sulla necessità di un dolo intenzionale ovvero, in contrapposizione, di un dolo generico.

Ebbene, giova evidenziare che la contrapposizione è palesemente erronea, in quanto il *dolo generico* comprende le tre (o due, secondo altre ricostruzioni dommatiche) forme del dolo intenzionale, del dolo diretto e del dolo eventuale, e si contrappone al *dolo specifico*, che rappresenta uno scopo o finalità particolare e ulteriore che l'agente deve prendere di mira, ma che non è necessario che si realizzi per la consumazione del reato (emblematico, nel furto, il fine di trarne profitto); il dolo specifico, peraltro, va desunto da una puntuale descrizione nella norma incriminatrice.

Nel caso di specie, in assenza di esplicite descrizioni di elementi finalistici *ulteriori*, la norma di cui all'art. 434 c.p. deve ritenersi a **dolo generico**: il dibattito sulla *forma* di dolo necessaria per l'integrazione della fattispecie deriva dunque dalla formula legislativa adoperata ("*fatto diretto a cagionare*"), che per una parte della dottrina e della giurisprudenza imporrebbe il dolo intenzionale.

Ebbene, il dolo è *intenzionale* allorquando il soggetto ha di mira proprio la realizzazione della condotta criminosa, nei reati di azione, ovvero la causazione dell'evento, nei reati di evento, mentre è *diretto* allorquando la realizzazione del reato non è l'obiettivo che dà causa alla condotta, ma costituisce soltanto uno strumento necessario perché l'agente realizzi lo scopo perseguito: (*omissis*).

Peraltro, ove si accedesse alla tesi della natura circostanziale dell'evento disastroso tipizzato nel 2° comma dell'art. 434 c.p., va osservato che il dolo intenzionale andrebbe limitato alla dimensione della condotta inquinante di cui al 1° comma, laddove l'evento circostanziale può essere imputato, in assenza di ulteriori connotati descrittivi della fattispecie, a titolo anche di dolo diretto o solo eventuale (art. 59 comma 2 c.p.).

Laddove si accedesse, al contrario, alla tesi della natura autonoma della fattispecie di disastro di cui al 2° comma, appare persuasiva la tesi, ripresa proprio nella sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 13.2.2012, secondo la quale l'espressione "*fatto diretto a*" assume una valenza essenzialmente oggettiva, quale "*idoneità o attitudine causale a cagionare il disastro*", e dunque l'ambito di applicazione dell'art. 434 c.p. va esteso anche alle forme di dolo diretto ed eventuale; tesi sostenuta anche sulla base dell'argomentazione secondo

insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo"); da ultimo, nella giurisprudenza di merito, a proposito dell'esposizione ad amianto, Tribunale Torino, 13 febbraio 2012, Schmidheiny.

la quale, in presenza di un corrispondente delitto colposo (art. 449 c.p.), l'opposta opinione lascerebbe un irragionevole vuoto di tutela con riferimento al medesimo evento disastroso, in quanto esso sarebbe punibile solo a titolo di dolo intenzionale e di colpa, e non già per le forme intermedie di dolo diretto e dolo eventuale.

Infine, quanto all'ipotesi descritta dal **2° comma dell'art. 434 c.p.**, sebbene la natura circostanziale sia affermata nella prevalente giurisprudenza e dottrina, nondimeno appare condivisibile la tesi della **natura autonoma della fattispecie disastrosa**: oltre ai rapporti di eterogeneità strutturale tra fattispecie (il 1° comma descrive un reato di pericolo, il 2° comma un reato di danno con evento naturalistico), ed all'analogo dibattito sulla natura circostanziale o autonoma dei c.d. reati qualificati dall'evento, va osservato che la tesi della natura autonoma della fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 434 c.p. appare fondata anche su una considerazione, singolarmente non emersa nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, di carattere sistematico: l'estensione del corrispondente **reato colposo di disastro innominato** (art. 449 c.p.) è limitata all'ipotesi del **disastro consumato**; allorquando l'art. 449 c.p. richiama *per relationem* l' "*altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo*" necessariamente rinvia, per quanto concerne l'art. 434 c.p., all'ipotesi 'consumata' prevista dal 2° comma; in tal senso, dunque, fondando la natura autonoma, e non già circostanziale della fattispecie, restando altrimenti anomalo un rinvio recettizio di una fattispecie senz'altro autonoma ad una fattispecie meramente aggravante.

Di conseguenza, alcun dubbio è enucleabile con riferimento al decorso dei termini di prescrizione, il cui *dies a quo* coincide con l'integrazione del disastro; evento, peraltro, tuttora perdurante, e quindi suscettibile ancora di individuare il termine di decorrenza.

(omissis)

Passando all'esame dell'imputazione di cui al capo B, va premesso che la fattispecie descritta nell'**art. 449 c.p.**, la cui rubrica recita "*delitti colposi di danno*", delinea il reato di '*disastro colposo innominato*'; la norma tipicizza, dunque, varie fattispecie criminose con diversità di eventi (incendio, frana, inondazione, ecc.), mediante un rinvio alle distinte ipotesi *dolose* di disastro previste nel Capo I del Titolo VI (incendio, inondazione, frana, valanga, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, crollo di costruzioni).

La tecnica di redazione adoperata, pertanto, è quella delle fattispecie penali causalmente orientate, nelle quali la *condotta* colposa è a forma libera, mentre viene tipizzato l'evento di danno (in questo caso) o di pericolo (nella successiva fattispecie di cui all'art. 450 c.p., rubricata "*delitti colposi di pericolo*") mediante rinvio al contenuto normativo delle corrispondenti fattispecie dolose del Capo I del Titolo VI.

La fattispecie di disastro colposo, dunque, sembra delineare, alla stregua della rubrica della norma, un *reato di danno*, i cui elementi costitutivi sono la *condotta colposa*, l'*evento di danno*, costituito da uno dei disastri tipizzati nel Capo I (incendio, inondazione, frana, valanga, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, crollo di costruzioni), ed il nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento (in tal senso, *ex*

multis, Cass.pen., sez. IV, 22 marzo 1991 (ud. 24 ottobre 1990), n. 186983; di recente, Cass.pen., sez. IV, 6 marzo 2008 (dep. 3 aprile 2008) n. 13947, Chiesa).

Trattandosi di una fattispecie *di danno*, parallela alla corrispondente e distinta fattispecie *di pericolo* delineata dall'art. 450 c.p., si afferma comunemente che non rientra nell'ambito della tipicità il requisito del concreto ed effettivo *pericolo per la pubblica incolumità*, che, più che presunto dalla legge, come talvolta tralattivamente affermato nella giurisprudenza anche di legittimità (Cass.pen., sez. IV, 6 marzo 2008 (dep. 3 aprile 2008) n. 13947, Chiesa; Cass.pen., sez. I, 13 novembre 2003 (dep. 3 febbraio 2004), n. 4040, Baronchelli), deve rappresentare un connotato di qualificazione dell'evento.

Invero, sebbene la rubrica dell'art. 449 c.p. reciti "delitti colposi *di danno*", in realtà la natura di *danno* o di *pericolo* della fattispecie va, più correttamente, individuata alla stregua di una valutazione della tecnica di tutela adoperata, parametrata al bene giuridico oggetto di tutela, non potendo ritenersi assorbente, come comunemente riconosciuto anche in dottrina, la lettera della rubrica.

Dunque, se il bene giuridico protetto dalle fattispecie di cui al Titolo VI è rappresentato dall'*incolumità pubblica*, il gigantismo del bene collettivo assunto ad oggetto di tutela penale disvela in realtà l'effettiva tecnica di tutela penale apprestata con le relative fattispecie incriminatrici: invero, l'*incolumità pubblica* comprende i beni della *vita*, dell'*integrità fisica* e della *salute* di una cerchia indeterminata di persone –a differenza dei reati contro la vita e l'*incolumità individuale*, la cui attitudine offensiva è diretta contro singole persone individuate-, ed è offendibile mediante fatti che tipicamente provocano un pericolo o un danno di tale potenza espansiva o di tale diffusività, da minacciare un numero indeterminato di persone non individuabili preventivamente.

L'*incolumità pubblica*, pertanto, lungi dal rappresentare un bene giuridico ontologicamente diverso dalla vita e dall'*integrità* delle singole persone, è, secondo una condivisa e condivisibile impostazione dottrinale, il riflesso di una particolare *tecnica di tutela* diretta ad anticipare la salvaguardia delle persone in caso di pericoli connotati da particolare diffusività.

Pertanto, le fattispecie descritte nel Titolo VI sono essenzialmente *reati di pericolo, astratto* (laddove l'attitudine offensiva del fatto è ritenuta dal legislatore intrinseca nella stessa verifica dell'evento naturalistico, sulla base di apprezzamenti empirico-prognostici effettuati su ben collaudate regole di esperienza) o *concreto* (laddove l'accertamento dell'attitudine offensiva del fatto è rimessa al concreto apprezzamento giudiziale).

Le fattispecie di disastro colposo innominato, dunque, benché rubricate in termini di *delitti colposi di danno*, devono essere più propriamente ritenute **fattispecie di pericolo astratto**, come del resto le corrispondenti fattispecie dolose descritte al Capo I del Titolo VI, e richiamate nella norma; invero, la verifica di una frana, o di un qualsiasi altro disastro, per integrare la soglia del penalmente rilevante, non necessariamente deve determinare un *evento di danno* nei confronti della pubblica incolumità, nel senso che non occorre la compromissione reale dei beni vita e incolumità di un numero indeterminato di persone, essendo al contrario sufficiente un *evento naturalisticamente pericoloso per la pubblica incolumità*.

In altri termini, il *danno* evocato nella rubrica dell'art. 449 c.p., in contrapposizione al *pericolo* evocato nella successiva fattispecie di cui all'art. 450 c.p., deve ritenersi faccia riferimento alla verifica dell'*evento naturalistico* (frana, inondazione, incendio, ecc.), intrinsecamente ritenuto *pericoloso* per l'*incolumità pubblica*, a differenza, appunto, delle fattispecie di cui all'art. 450 c.p., che tipizzano un *evento normativo* (e non già naturalistico), costituito dal *pericolo* di un disastro.

Pertanto, nell'evidenziare che la nozione di *pericolo* è un concetto essenzialmente normativo, di relazione tra un fatto umano (la condotta o l'evento tipizzati nella fattispecie) ed una norma, che qualifica in termini di pericolo il fatto, e che prescinde da qualificazioni su basi ontologiche o naturalistiche, il criterio di qualificazione dell'attributo di pericolosità di un fatto va ricercato su basi normative, sulla scorta di criteri di imputazione giuridica; in altri termini, è la norma a dover stabilire il livello di pericolosità *ontologica* sufficiente a raggiungere la soglia *normativa* del penalmente rilevante.

Ebbene, mentre nei reati di pericolo concreto la concretizzazione del criterio di qualificazione è rimessa al giudice, nel caso dei reati di pericolo astratto la norma fissa in maniera diretta ed immediata il criterio di qualificazione, alla stregua di un 'giudizio' prescrittivo standardizzato con il quale il legislatore cristallizza la valutazione di pericolosità di un fatto.

Nella fattispecie di disastro colposo innominato la norma penale è descritta mediante il richiamo ad *elementi descrittivi* caratterizzati da una indiscutibile "pregnanza semantica" (incendio, disastro ferroviario, frana, inondazione, ecc.) tale da assicurare la tipicità solo a quei fatti realmente offensivi del bene tutelato; viene infatti descritto un *evento naturalistico*, inteso come conseguenza della condotta umana, che coincide con l'offesa all'interesse protetto, in quanto dotato di un "sostrato di fatto" immediatamente percepibile.

In questi termini, dunque, come si è già evidenziato, è stato affermato anche nella giurisprudenza di legittimità che il delitto di 'disastro ambientale' richiede un evento di danno, che comprende non soltanto gli eventi di grande evidenza immediata e che si esauriscono in un arco di tempo ristretto (incendio, naufragio, ecc.), ma anche quegli *eventi non immediatamente percepibili*, che possono realizzarsi *in un arco di tempo eventualmente molto prolungato*, purchè si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una offesa alla pubblica incolumità (Cass.pen., sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675, Bartalini, nel processo Porto Marghera).

Dunque, prescindendo dal preteso requisito della causazione di un "*esteso senso di allarme e pubblica emozione*", pure richiesto in talune affermazioni giurisprudenziali (Cass.pen., sez. V, 12 dicembre 1989 (dep. 17 agosto 1990), n. 11486, Massa, ripresa anche da Cass.pen., sez. IV, 6 marzo 2008 (dep. 3 aprile 2008) n. 13947, Chiesa), che, ad avviso di questo Giudice, non può costituire né un elemento naturalistico di fattispecie (non previsto dalla norma), né un indice probatorio dotato di affidabilità gnoseologica, in quanto rimesso ad una serie di fattori potenzialmente esulanti dall'area di tipicità dell'*evento naturalistico* (il disastro ambientale sotto forma di contaminazione dei siti), in quanto condizionati dalla percezione soggettiva delle persone e magari dalla risonanza mediatica attribuita o meno

ad un evento, la giurisprudenza, al di là di talune apparenti difformità di accenti sulla situazione di pericolo per la pubblica incolumità, sembra essere consolidata nel richiedere, per l'integrazione della fattispecie in esame, un **evento di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, con carattere di prorompente diffusione.**

(omissis)

P.Q.M.

Letto l'art. 321 c.p.p., in accoglimento della richiesta del P.M.,

- convalida il sequestro preventivo d'urgenza eseguito dal P.M. il 3.6.2013;
- dispone il sequestro preventivo dello stabilimento e dell'area dell'ex Isochimica *(omissis)*

(omissis)

Avellino, 15 giugno 2013

Il Giudice per le indagini preliminari

dott. Giuseppe Riccardi